

REGIONE LAZIO
PROVINCIA DI LATINA



COMUNE DI CORI

REGOLAMENTO CONSIGLIO



COMUNITÀ DI GIULIANELLO

Il Regolamento del Consiglio della Comunità di Giulianello
è stato Approvato con delibera consiliare n. 34 del 25/9/2003

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 La Comunità di Giulianello
- Art. 1*bis* Istituzione del Consiglio della Comunità di Giulianello
- Art. 2 Il Territorio
- Art. 3 Organi della Comunità

TITOLO II

DIRITTI DEI CITTADINI

- Art. 4 Diritto alla Partecipazione
- Art. 5 Diritto di Riunione
- Art. 6 Diritto all'Informazione
- Art. 7 Sportello Polifunzionale
- Art. 8 Iniziativa Popolare

TITOLO III

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA'

CAPO I

ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI

- Art. 9 Il Consiglio di Comunità
- Art. 10 Elezione del Consiglio
- Art. 11 Liste di Candidati
- Art. 12 Proclamazione Consiglieri
- Art. 13 Convalida degli Eletti
- Art. 14 Decadenza e scioglimento del Consiglio
- Art. 15 Decadenza – Sospensione – Surrogazione dei Consiglieri

CAPO II

FUNZIONAMENTO

- Art. 16 Il Consigliere di Comunità
- Art. 17 Gruppi Consiliari
- Art. 18 Commissioni di Lavoro
- Art. 19 Compiti delle Commissioni
- Art. 20 Convocazione del Consiglio di Comunità
- Art. 21 Pubblicità delle sedute
- Art. 22 Presidenza delle Sedute
- Art. 23 Svolgimento delle Sedute
- Art. 24 Processi verbali delle sedute
- Art. 25 Esecutività delle deliberazioni
- Art. 26 Interrogazioni, Interpellanze, Mozioni

CAPO III

IL PRESIDENTE

- Art. 27 Elezione del Presidente e del Vice Presidente
- Art. 28 Attribuzioni del Presidente
- Art. 29 Il Vicepresidente
- Art. 30 Sfiducia costruttiva
- Art. 31 Cessazione dalla carica

TITOLO IV COMPETENZE E FUNZIONI

CAPO I

PARTECIPAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E TERRITORIALE

- Art. 32 Funzioni di partecipazione alla programmazione Comunale
- Art. 33 Bilancio Annuale e Pluriennale - Partecipazione
- Art. 34 Settori di intervento

CAPO II

FUNZIONI CONSULTIVE

- Art. 35 Pareri obbligatori
- Art. 36 Espressione del parere

CAPO III

FUNZIONI DI INIZIATIVA E PARTECIPAZIONE

- Art. 37 Proposte
- Art. 38 Funzioni di Intervento

CAPO IV

FUNZIONI DI VIGILANZA

- Art. 39 Vigilanza

TITOLO V STRUTTURE - UFFICI - RISORSE

- Art. 40 Centro civico
- Art. 41 Strutture e servizi
- Art. 42 Uffici
- Art. 43 Risorse
- Art. 44 Fondo Economale

TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 45 Modifiche al Regolamento
- Art. 46 Norme di rinvio

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – La Comunità di Giulianello

1. Il Comune di Cori comprende le Comunità di Cori e Giulianello che eleggono il Consiglio Comunale operante nel rispetto dello Statuto ed in particolare assume iniziative politiche, culturali e socioeconomiche tendenti a favorire l'identificazione di Cori e Giulianello in una unica comunità cittadina.
2. Il Comune di Cori promuove e favorisce, in armonia con i principi costituzionali dell'autonomia e del decentramento, la partecipazione popolare all'attività dell'Amministrazione Comunale.
3. Nel rispetto di quanto previsto dall' art. 28 dello Statuto, per le ragioni storiche e socioeconomiche che attribuiscono alla Comunità di Giulianello particolare autonomia, viene istituito il Consiglio della Comunità di Giulianello con funzioni consultive e di rappresentanza, direttamente eletto.

Articolo 1 bis

1. Viene istituito il Consiglio della Comunità di Giulianello, con poteri deliberativi autonomi rispetto al Comune di Cori
2. La regolamentazione della gestione autonoma viene rappresentata dalla percentuale di un terzo del bilancio comunale e dalla attribuzione del personale rispetto alle necessità della Comunità.

Articolo 2 – Il Territorio

1. La delimitazione della Comunità di Giulianello è quella che risulta dalla allegata planimetria e comprende i fogli catastali: F.1,F.2,F.3, F.4, F.5,F.6, F.7, F.8, F.9, F.10, F.11, F.12, F.13, F.14, parte, F.17, parte F.23.
2. La delimitazione territoriale può essere modificata dal Consiglio comunale dopo aver acquisito il parere del Consiglio della Comunità di Giulianello.

Articolo 3 - Organi della Comunità

1. Gli organi istituzionali della Comunità sono:
 - il Consiglio di Comunità,
 - il Presidente,
2. Essi hanno sede nel territorio della comunità.

TITOLO II DIRITTI DEI CITTADINI

Articolo 4 - Diritto alla Partecipazione

1. I cittadini, singoli od associati, partecipano alla programmazione delle attività della propria Comunità, nonché alla loro concreta attuazione ed alla gestione dei servizi assegnati alla Comunità.
2. Il Consiglio di Comunità favorisce forme di autogestione da parte degli utenti dei servizi nell'ambito di specifici progetti di intervento con modalità e obiettivi determinati.

Articolo 5 - Diritto di Riunione

1. La Comunità favorisce l'esercizio del diritto di riunione per tutti coloro che risiedono o svolgono la propria attività di lavoro o di studio nella comunità, mettendo a disposizione i centri civici o altre strutture idonee.
2. Le condizioni e le modalità d'uso sono disciplinate dal Consiglio della Comunità.

Articolo 6 - Diritto all'Informazione

1. La Comunità garantisce il più ampio diritto di informazione e di accesso ad atti e documenti con le modalità stabilite dal "regolamento sul diritto di accesso".
2. La Comunità adotta tutte le iniziative per favorire l'informazione dei cittadini sulla propria attività, sui servizi da essa erogate, sui servizi comunali.
3. Il Consiglio di Comunità ha libero accesso alle informazioni in possesso dell'Amministrazione e ne favorisce la conoscenza.

Articolo 7 - Sportello Polifunzionale

1. Presso la Comunità è istituito lo "sportello polifunzionale".
2. Tramite lo sportello polifunzionale, il cittadino può:
 - presentare domande per il rilascio di autorizzazioni, licenze ed iscrizioni a servizi;
 - presentare istanze, proposte, petizioni firmate ;
 - ritirare documenti, autorizzazioni, certificazioni, ecc.;
 - espletare varie pratiche per l'ottenimento di un servizio, anche se esso è gestito da soggetti pubblici e privati diversi dall'Amministrazione comunale;
 - effettuare pagamenti per specifici servizi;
 - assicurare il diritto di informazione e di accesso agli atti ed ai documenti.

3. Ai fini di cui al precedente comma, l'Amministrazione Comunale attiva apposite convenzioni con enti, società od altri soggetti pubblici o privati che gestiscono servizi per collegare, tramite sistemi informatici, le rispettive banche dati e consentire al cittadino di espletare presso un unico sportello tutti gli adempimenti necessari alla fruizione dei servizi erogati nel territorio comunale.

Articolo 8 - Iniziativa Popolare

1. Tutti i cittadini residenti nella comunità o che in essa svolgono attività lavorative hanno diritto di presentare istanze, petizioni e proposte al Presidente, per questioni che interessano la Comunità.
2. Le petizioni e le proposte debbono essere presentate in forma scritta da almeno 150 cittadini, specificando il relativo domicilio.
3. Il Presidente della comunità, entro quaranta giorni dal ricevimento dell'istanza, la iscrive all'ordine del giorno del Consiglio della Comunità. Tenuto conto dell'oggetto della petizione e della richiesta dei firmatari, il Presidente può convocare un'assemblea pubblica o altre forme di consultazione.
4. Il Presidente è tenuto a comunicare al primo firmatario la data in cui l'argomento è iscritto all'ordine del giorno.
5. Un rappresentante dei firmatari ha diritto di parola nel corso del dibattimento riguardante l'istanza, la petizione o la proposta.
6. Le istanze, petizioni e le proposte presentate alle Comunità, riguardanti oggetti che risultino non essere di loro pertinenza, sono trasmesse agli Assessori ed ai Dirigenti dei Settori competenti per materia entro 20 giorni dal ricevimento a cura del Presidente della Comunità, dandone comunicazione al primo firmatario. L'assessore od il dirigente competente sono tenuti, entro trenta giorni, a fornire risposta scritta al Presidente della Comunità ed al primo firmatario dell'istanza o della proposta o della petizione.
7. Le deliberazioni di accoglimento o di rigetto delle istanze o delle proposte, ovvero le risposte dei soggetti di cui al comma precedente, opportunamente motivate, sono trasmesse al primo firmatario.

TITOLO III IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

CAPO I ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI

Articolo 9 - Il Consiglio di Comunità

1. Il Consiglio di Comunità partecipa al governo della Città, esprime, in piena autonomia, la volontà collettiva dei cittadini della Comunità e ne rappresenta i bisogni e le esigenze.
2. Il Consiglio di Comunità assicura la partecipazione democratica dei cittadini alla individuazione e definizione degli obiettivi di sviluppo del territorio e alla programmazione delle risorse.
3. Il Consiglio di Comunità adotta tutti gli atti relativi alle competenze attribuite dallo Statuto, delegate dal Consiglio o dalla Giunta Comunale.
4. Il Consiglio è composto da 10 membri, eletti a suffragio universale e diretto, secondo l'art. 28 dello Statuto Comunale
5. Il Consiglio di Comunità è eletto contestualmente al Consiglio Comunale e dura in carica sino all'elezione dei nuovi componenti, salvo il caso di scioglimento anticipato di cui al successivo articolo 14.
6. I Consiglieri di Comunità entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.
7. Il Consiglio di Comunità puo' adottare regolamenti sul funzionamento degli organi e servizi di Comunità.

Articolo 10 - Elezione del Consiglio

1. Il Consiglio di Comunità è eletto a suffragio diretto.
2. Sono elettori gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel territorio della Comunità.
3. Sono eleggibili gli iscritti nelle liste elettorali.
4. Relativamente alla ineleggibilità e incompatibilità si applicano le norme fissate per i Consiglieri comunali. La carica di Consigliere di Comunità è in ogni caso incompatibile con la carica di Consigliere comunale; in caso di contemporanea elezione l'eletto deve optare per l'uno o l'altro Consiglio entro tre giorni dall'ultima convalida degli eletti.

Articolo 11 – Liste di Candidati

1. Ogni lista di candidati al Consiglio della Comunità deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà di questo.
2. Di tutti i candidati deve essere indicato il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.
3. I sottoscrittori delle liste dei candidati devono essere elettori iscritti nelle sezioni elettorali della frazione di Giulianello.
4. Tale requisito dovrà essere comprovato dai certificati di iscrizione nelle liste elettorali del Comune, che potranno essere emessi in forma singola o cumulativa.
5. La presentazione delle liste dei candidati va corredata da una dichiarazione che deve essere sottoscritta da non meno di 60 e non più di 200 elettori.

Articolo 12 – Proclamazione Consiglieri

1. Sono proclamati eletti Consiglieri della Comunità i candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.
2. In caso di parità fra cifre individuali, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.
3. I Consiglieri della Comunità, eletti direttamente con votazione diretta, sono assimilabili ai Consiglieri Comunali.

Articolo 13 – Convalida degli Eletti

1. La prima seduta del Consiglio della Comunità deve avvenire entro trenta giorni dall'elezione del Consiglio stesso ed è convocata e presieduta dal Consigliere anziano, come individuato dall'art. 13 comma 2 dello Statuto.
2. Il Consiglio della Comunità, nella prima seduta immediatamente successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia stato prodotto reclamo, deve verificare se gli eletti sono in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge.
3. Il Consiglio della Comunità adotta apposita deliberazione di convalida degli eletti, che si trovano nel possesso dei prescritti requisiti; dichiara la ineleggibilità di coloro che si trovino in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità. In questo caso deve contestualmente provvedere alle sostituzioni necessarie chiamando a far parte del Consiglio della Comunità colui (o coloro), che ha/hanno riportato, nella stesa lista dell'eletto non convalidato, il maggior numero di voti dopo gli eletti.

Articolo 14 – Decadenza e scioglimento del Consiglio.

1. I Consigli di Comunità vengono sciolti dal Consiglio Comunale, con il voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri in carica:
 - a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
 - b) quando omettano atti dovuti o ne compiano di illegittimi;
 - c) per altri casi in cui la normativa vigente prevede lo scioglimento del Consiglio Comunale;
 - d) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e lo svolgimento delle attività di competenza per le seguenti cause:
 - dimissioni o decadenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri.
2. Nell'ipotesi prevista alle lettere a), b) e c) del precedente comma la dichiarazione di scioglimento deve essere preceduta da diffida del Sindaco.
3. Le elezioni per il rinnovo si svolgono con il rinnovo del Consiglio comunale.
4. Nel periodo intercorrente fra lo scioglimento e la proclamazione dei nuovi eletti il Sindaco, o un suo delegato, esercita le funzioni del Consiglio delle Comunità.

Articolo 15 – Decadenza – Sospensione - Surrogazione dei Consiglieri.

1. Il Consiglio della Comunità, oltre che per i casi previsti dalla normativa vigente, può dichiarare la decadenza di un suo membro qualora, senza giustificato motivo, non abbia preso parte ad almeno tre sedute consecutive. In tal caso il Consiglio della Comunità procederà alla sua sostituzione.
2. Nel caso di sospensione di un consigliere, adottata ai sensi della L. 19/3/90 n. 55 e successive modificazioni, il Consiglio della Comunità nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, provvede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza al primo dei non eletti della stessa lista. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma del successivo 3° comma.
3. Nel Consiglio della Comunità il seggio che, durante il quadriennio rimanga vacante, per qualsiasi causa anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

CAPO II FUNZIONAMENTO

Articolo 16 – Il Consigliere di Comunità

1. Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, quando è presente almeno la metà dei consiglieri assegnati. Qualora, in via eccezionale, si faccia ricorso alla seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità della stessa, la presenza di almeno 4 consiglieri.
2. Non concorrono a determinare il numero fissato per la validità della seduta, coloro che si assentano dalla sala prima della votazione o che hanno l'obbligo di allontanarsi per conflitto di interessi o per altre ragioni. Si computano tra i presenti colui o coloro che chiedono la verifica del numero legale.
3. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Articolo 17- Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare, anche nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo consigliere.
2. Possono costituirsi anche gruppi diversi con almeno tre componenti. Gli altri consiglieri confluiscono nel gruppo misto.

Articolo 18 – Commissioni di Lavoro

1. Il Consiglio di Comunità può costituire Commissioni temporanee per specifici argomenti.
2. Le Commissioni sono organi referenti del Consiglio di Comunità e strumenti di più ampia ed articolata partecipazione delle forze sociali e dei cittadini.
3. Le commissioni possono essere costituite da un massimo di 5 membri eletti dal Consiglio di Comunità con voto palese.
4. Possono essere eletti, quali membri delle Commissioni anche i cittadini, non consiglieri di comunità, residenti o domiciliati nel Comune, in possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere comunale.
5. Ciascuna commissione elegge al proprio interno un Presidente della prima seduta. Il Presidente può attribuire ad altro componente della Commissione le funzioni di Vice Presidente.

6. Possono essere invitati, senza diritto al voto, a partecipare a specifici lavori delle Commissioni, rappresentanti di associazioni culturali e sociali, delle organizzazioni sindacali, dei partiti politici o cittadini che, per la loro particolare esperienza tecnica, possano portare un utile contributo ai lavori della commissione, nonché gli Assessori comunali, funzionari del Comune, di aziende speciali, di istituzioni ed enti.
7. In caso di dimissioni, decadenza, revoca o altro che renda necessaria la sostituzione di un componente della Commissione, il Consiglio provvede, nella prima riunione utile, alla sua sostituzione.

Articolo 19 – Compiti delle Commissioni

1. Le commissioni di lavoro possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione di programmi e di interventi di competenza della Comunità.
2. Le commissioni di lavoro, secondo l'area di competenza:
 - elaborano i programmi di attività da proporre al Consiglio di Comunità e ne seguono l'attuazione;
 - esercitano i poteri di iniziativa sugli argomenti di interesse della Comunità;
 - Istruiscono, ove necessario, i provvedimenti di competenza del Consiglio;
3. Le commissioni ricevono dal Sindaco e dagli Amministratori competenti le informazioni di interesse comune utili e necessarie all'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 20 – Convocazione del Consiglio di Comunità

1. L'iniziativa della convocazione del Consiglio di Comunità, per le riunioni successive a quella relativa all'elezione del Presidente spetta:
 - al Presidente del Consiglio di Comunità;
 - allo stesso Consiglio (autoconvocazione per una successiva seduta);
 - al Sindaco del Comune;
 - ad almeno un terzo dei membri del consiglio;
2. Nei casi di richiesta scritta presentata dal Sindaco, dai consiglieri, il Presidente ha l'obbligo di convocare il Consiglio entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta, iscrivendo all'o.d.g. gli argomenti richiesti, semprechè rientrino fra le materie di competenza del Consiglio di Comunità.
3. L'ordine del giorno dei lavori del Consiglio viene formulato dal Presidente, rispettando le richieste scritte pervenutegli e la eventuale priorità indicatagli dai richiedenti. L'ordine del giorno deve indicare gli argomenti che devono essere trattati, elencandoli progressivamente.

4. L'invito alle riunioni, con inserito l'ordine del giorno, deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e deve essere consegnato o fatto pervenire ai singoli consiglieri almeno tre giorni prima della data fissata per le riunioni.
5. Il Consiglio è convocato d'urgenza, quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria la seduta. Nei casi d'urgenza l'avviso di convocazione può essere recapitato, ai singoli consiglieri, anche ventiquattro ore prima dell'adunanza.
6. L'ordine del giorno deve essere comunicato al Sindaco ed al Segretario Generale ed affisso all'albo Pretorio.

Articolo 21 – Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio di Comunità sono ordinariamente pubbliche.
2. Sono segrete le sedute allorchè trattasi di discussione in merito alle qualità od alla moralità di persone fisiche, ovvero qualora il Consiglio lo decida a maggioranza e su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti.
3. Alle sedute del Consiglio di Comunità possono partecipare con diritto di parola:
 - il Sindaco;
 - il primo firmatario delle petizioni e delle proposte di iniziativa popolare che abbiano dato luogo all'iscrizione di un oggetto all'ordine del giorno.
4. Possono essere invitati alle sedute del Consiglio di Comunità con diritto di parola, qualora la convocazione ne faccia esplicita menzione, Assessori, Consiglieri comunali, o di associazioni, ovvero cittadini che, per la loro particolare esperienza tecnica possano portare un utile contributo ai lavori del Consiglio.

Articolo 22 – Presidenza delle Sedute

1. Le sedute del Consiglio di Comunità sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in sub ordine, dal consigliere anziano.
2. Chi presiede la seduta ha il potere discrezionale di mantenere l'ordine e garantire la regolarità della discussione e delle deliberazioni.
3. Chi presiede la seduta ha facoltà di sospendere o di sciogliere l'adunanza.

Articolo 23- Svolgimento delle Sedute

1. Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento di almeno la metà dei consiglieri in prima convocazione; in seconda convocazione è sufficiente l'intervento di quattro consiglieri.

2. Non concorrono a determinare la validità della seduta coloro che si assentano dalla sala prima della votazione o che hanno l'obbligo di allontanarsi per conflitto di interessi o per altri motivi.
3. I consiglieri, che dichiarano di astenersi dal votare, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Il Consiglio può riunirsi validamente anche in luogo diverso dal Centro Civico di cui all'art. 45.
5. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi di maggioranza qualificata specificamente previsti da leggi o regolamenti.
6. Le votazioni sono palesi, salvo diversa decisione della maggioranza dei presenti.
7. Qualora una proposta di deliberazione ottenga pari numero di voti favorevoli e contrari, viene nuovamente posta in votazione nella seduta immediatamente successiva.
8. Gli oggetti, iscritti all'ordine del giorno, sono illustrati al Consiglio dal Presidente o dal Consigliere proponente, ovvero dal Sindaco o dal primo firmatario dell'iniziativa popolare.
9. Su ogni proposta posta all'ordine del giorno del Consiglio della Comunità deve essere inserito il parere di regolarità tecnica, del Responsabile del servizio competente per materia.
10. Devono essere altresì inserite nelle proposte di deliberazione le risultanze delle fasi istruttorie di consultazione eventualmente condotta dal Consiglio della Comunità o dalle Commissioni di lavoro.

Articolo 24 – Processi verbali delle sedute

1. Alle sedute del Consiglio partecipa un dipendente comunale, almeno di sesto livello, che ha diritto di parola allo scopo di fornire chiarimenti e qualsiasi altra informazione gli venga richiesta o ritenga egli stesso necessario fornire, in ordine alla discussione dei singoli provvedimenti da adottare.
2. Il dipendente predetto redige i verbali delle adunanze, che devono indicare:
 - a) gli oggetti posti in discussione;
 - b) una sintesi finale del dibattito eventualmente svoltosi;
 - c) i nomi dei consiglieri presenti alle votazioni sui singoli oggetti, con l'indicazione di quelli che si sono astenuti e di quelli che hanno espresso voto contrario;
 - d) la natura della seduta e delle votazioni ed il numero dei voti resi pro e contro e di quelli non validi.

3. Ogni consigliere ha diritto, in corso di seduta, di far iscrivere a verbale il voto espresso ed i motivi della scelta nonché dichiarazioni proprie e di altri consiglieri, e di richiedere le rettifiche ritenute necessarie.
4. I verbali delle deliberazioni si intendono definitivi ove, nei tre mesi successivi, nessun consigliere sollevi obiezioni o richieste di rettifiche. Su di esse il Consiglio decide a maggioranza di voti dei presenti.
5. I processi verbali sono firmati dal Presidente e dal dipendente verbalizzante.

Articolo 25 – Esecutività delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio della Comunità sono proposte o pareri rivolti al Sindaco, alla Giunta o al Consiglio comunale per materie che rivestono carattere generale.
2. Le deliberazioni adottate dal Consiglio sono trasmesse entro 15 giorni dall'adozione alla Segreteria Generale, che provvederà ad assegnarle secondo la competenza alla Giunta e al Consiglio con contestuale comunicazione al Sindaco o al Presidente del Consiglio Comunale, che provvederanno a porle all'ordine del giorno dell'organo collegiale competente, secondo le norme e i regolamenti.
3. Le deliberazioni per tutti gli atti inerenti le materie di decentramento, riportate nel presente regolamento, diventano esecutive dopo la loro pubblicazione.

Articolo 26 – Interrogazioni, Interpellanze, Mozioni

1. I Consiglieri possono presentare al Presidente del Consiglio della Comunità interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano l'attività e la vita della Comunità.
2. Le interrogazioni possono essere presentate da ciascun consigliere.
3. Le interpellanze e le mozioni debbono essere sottoscritte da almeno due consiglieri, le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio della seduta immediatamente successiva alla data di presentazione e non ancora convocata.
4. Il primo firmatario illustra l'istanza presentata.
5. Se il Consigliere che ha presentato l'interrogazione, l'interpellanza o la mozione è assente ingiustificato al momento della trattazione dell'oggetto, esse si intendono ritirate.
6. Gli interpellanti e gli interroganti hanno diritto di replica alle risposte fornite dal Presidente del Consiglio.
7. Ogni Consigliere ha diritto di intervenire nel merito della mozione, cui segue, in ogni caso, il voto del Consiglio.

**CAPO III
IL PRESIDENTE**

Articolo 27 – Elezione del Presidente e del Vice Presidente.

1. 1. Il Consiglio di Comunità, subito dopo la convalida degli eletti e comunque, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali, ovvero dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse, elegge il Presidente.
2. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati e contenente la lista dei consiglieri di comunità candidati alla carica di Presidente del Consiglio.
3. L'elezione avviene a votazione palese ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. Con le stesse modalità il Consiglio elegge il Vicepresidente.
5. In mancanza del non raggiungimento della maggioranza assoluta e dopo due elezioni nella stessa seduta, viene riconvocato il Consiglio della Comunità entro 5 giorni per ulteriori elezioni. Risulteranno eletti Presidente e Vice Presidente i consiglieri più votati, in caso di parità vengono eletti i consiglieri più anziani per età

Articolo 28 – Attribuzioni del Presidente.

1. Il Presidente del Consiglio di Comunità:
 - a) firma gli atti di competenza della Comunità, non assegnati da leggi o regolamenti a dirigenti, funzionari e tecnici;
 - b) convoca e presiede il Consiglio della Comunità predisponendone, l'ordine del giorno;
 - c) convoca e presiede le assemblee pubbliche;
 - d) tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni;
 - e) vigila sulla corretta applicazione dei regolamenti e sull'osservanza delle deliberazioni comunali e della Comunità;
 - f) impartisce direttive per l'attuazione dei programmi della Comunità;
 - g) sovrintende e vigila sul buon funzionamento degli uffici e servizi attribuiti o delegati alla Comunità;
 - h) può chiedere di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale, della Giunta e delle Commissioni Consiliari per illustrare proposte e problemi della Comunità;
 - i) adempie alle altre funzioni a lui affidate dal presente regolamento.
2. Il Presidente della Comunità può essere chiamato dal Sindaco a far parte alla Giunta Municipale come Assessore esterno.

3. Nel caso di necessità connessa con il decentramento dei servizi, il Sindaco può nominare il Presidente del Consiglio della Comunità Ufficiale di Governo delegato nell'ambito del territorio della Comunità.

Articolo 29 – Il Vicepresidente.

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione, in caso di vacanza della carica, di impedimento o di assenza, nonché nei casi di sospensione dall'esercizio delle funzioni, adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In caso di contestuale vacanza delle cariche, di impedimento o di assenza del Presidente o del Vicepresidente, le funzioni di Presidente sono esercitate dal Consigliere anziano.

Articolo 30 – Sfiducia costruttiva

1. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva con voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, reso per appello nominale.
2. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri e deve contenere la proposta di nuove linee programmatiche e di un nuovo Presidente.
3. Nel corso della discussione e della votazione della mozione di sfiducia, il Consiglio è presieduto dal Vicepresidente o dal Consigliere anziano.

Articolo 31 – Cessazione dalla carica.

1. Il Presidente decade dalla carica quando sopravvenga una condizione di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere.
2. In caso di dimissioni, decadenza, impedimento permanente, decesso del Presidente, si procede all'elezione di un nuovo Presidente.
3. Sino alle predette elezioni le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, che convoca l'adunanza per l'elezione del nuovo Presidente nei termini dell'art. 31.

TITOLO IV COMPETENZE E FUNZIONI

CAPO I PARTECIPAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E TERRITORIALE

Articolo 32 – Funzioni di partecipazione alla programmazione Comunale.

1. Il Consiglio di Comunità partecipa alla formazione degli atti di programmazione dell'Amministrazione comunale.
2. Il Presidente di Comunità partecipa con diritto di parola alle riunioni della Giunta Comunale per l'elaborazione delle proposte di bilancio preventivo e pluriennale.

Articolo 33 - Bilancio Annuale e Pluriennale – Partecipazione.

1. Allo scopo di favorire la più ampia partecipazione democratica alla redazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale, almeno 90 giorni prima del termine di approvazione del bilancio preventivo il Consiglio di Comunità, in apposita seduta, approva:
 - a) le proposte di stanziamento di fondi finanziari per ciascun servizio facente capo alla Comunità;
 - b) le proposte di investimento relative ad opere pubbliche ritenute prioritarie per la Comunità;
 - c) ogni proposta ritenuta idonea ad un miglior funzionamento e gestione dei beni, servizi ed istituzioni comunali.
2. Il Consiglio di Comunità può, prima della riunione di cui al precedente comma, indire sull'argomento apposita assemblea pubblica.
3. Almeno trenta giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, il progetto di bilancio annuale e pluriennale e la relazione previsionale e programmatica vengono trasmessi al Consiglio di Comunità per il parere, che deve essere espresso entro il termine perentorio di 20 giorni; trascorso inutilmente il quale, si prescinde dal parere.
4. I bilanci di previsione, annuale e pluriennale, devono essere redatti in modo da consentire l'individuazione delle risorse finanziarie a disposizione della comunità per i singoli servizi di base.

Articolo 34 – Settori di intervento

1. In via diretta ed esclusiva, agli organi della Comunità spettano funzioni di indirizzo nella programmazione nei seguenti settori di intervento:

A – SPORT:

Palestre, nonché tutti gli impianti sportivi di prevalente interesse locale. Rapporto con l'associazionismo, centri di promozione sociale, eventuale concessione a terzi.

B – VERDE:

Giardini pubblici, verdi di rispetto con esclusione dei parchi cittadini, compresa l'eventuale concessione a terzi.

C – CULTURA:

Biblioteche di circoscrizione, spazi espositivi locali, centri culturali o socio culturali, corsi extrascolastici, mostre culturali, rapporti con l'associazionismo, centri di promozione, società e l'eventuale concessione a terzi.

D – PUBBLICA ISTRUZIONE:

Strutture scolastiche della prima infanzia e scuola dell'obbligo, rapporti con gli organi collegiali, con l'associazionismo, centri di formazione, società, comitati di gestione della prima infanzia, asili nido e scuole materne, rapporto con le autorità scolastiche per la scuola dell'obbligo, programmazione, uso degli spazi in orario extra scolastico.

E- VIGILANZA URBANA:

Le materie e competenze affidate al distretto di vigilanza: circolazione stradale, edilizia, annona ed igiene.

F – SERVIZI SOCIALI:

Rapporti con il distretto socio-sanitario sui servizi di pertinenza locali, ed in particolare con l'assistente sociale coordinatore.

G – PATRIMONIO IMMOBILIARE:

Il patrimonio immobiliare di interesse locale.

H – LAVORI PUBBLICI

Il Consiglio della Comunità partecipa alla preparazione e alla stesura nonché alla gestione degli atti e degli interventi sulle opere pubbliche che ricadono nel territorio della Comunità, in collaborazione con l'Assessore e con il responsabile del settore, concertando gli obiettivi e i tempi di realizzazione dei programmi;

I – MANUTENZIONI GENERALI:

Le materie inerenti la manutenzione generale dei beni Comunali.

L – ATTIVITA' PRODUTTIVE

Le materie inerenti l'agricoltura, l'artigianato ed il commercio.

M – URBANISTICA

Le materie inerenti l'urbanistica, l'arredo urbano, l'ambiente, il lago di Giulianello, gli usi civici.

N- AFFARI GENERALI

Il Consiglio della Comunità di Giulianello partecipa, per le questioni che riguardano Giulianello, alla formazione del Bilancio. Il Consiglio della Comunità di Giulianello ogni anno riceverà, tramite bilancio comunale, una somma, che per il primo anno non potrà essere inferiore ad euro 52.000,00 (cinquantaduemila) e che ogni anno verrà di volta in volta determinata dalla Giunta Comunale. Dovrà essere previsto in bilancio un apposito capitolo.

La somma stabilita potrà essere spesa dal Consiglio della Comunità di Giulianello, previa delibera del Consiglio stesso, per attività, opere e servizi da realizzare a Giulianello.

2. Con deliberazione consiliare sono individuati i beni e le strutture attribuiti alla gestione del Consiglio di Comunità.

CAPO II FUNZIONI CONSULTIVE

Art. 35 – Pareri obbligatori

1. Il parere del Consiglio di Comunità deve essere obbligatoriamente richiesto prima dell'adozione dei provvedimenti relativi alle seguenti materie:
 - A. assetto del territorio:
 - Aa. piani urbanistici normativi ed attuativi, eventuali varianti di interesse delle Comunità;
 - Ab. piani per la regolamentazione del traffico, della viabilità e dei trasporti pubblici;
 - Ac. piano di sviluppo e adeguamento della rete distributiva e del commercio;
 - B. uso del territorio:
 - Ba. programma annuale e triennale delle opere pubbliche;
 - Bb. grandi opere di urbanizzazione primaria e secondaria di interesse cittadino.
 - C. regolamenti comunali di gestione dei servizi di interesse per la Comunità;
 - D. bilanci di previsione annuali e pluriennali.
2. La mancanza di richiesta del parere obbligatorio rende tali provvedimenti non attuabili.

Art. 36 – Espressione del parere

1. I pareri, di cui ai precedenti articoli, devono essere espressi entro 20 giorni dal ricevimento dell'atto. La Giunta può assegnare, di propria iniziativa o su richiesta del Presidente di Comunità, un termine superiore per l'espressione di pareri su atti e materie di notevole complessità o importanza ovvero prorogare il termine assegnato di ulteriori 15 giorni, ovvero fissare un termine inferiore per quelli di particolare urgenza. Decorso infruttuosamente il termine assegnato, si prescinde dal parere.

2. Tutte le richieste devono essere accompagnate da una relazione che illustri finalità, criteri e contenuti del provvedimento.
3. Su richiesta del Presidente del Consiglio di Comunità, l'Assessore e il Dirigente del settore competente sono tenuti a partecipare alla seduta del Consiglio di Comunità in cui il parere deve essere reso.
4. Il parere, espresso dal Consiglio di Comunità, deve essere menzionato nel provvedimento adottato dall'Amministrazione comunale. Le eventuali difformità dovranno essere adeguatamente motivate e comunicate al Presidente del Consiglio di Comunità.
5. Dovrà, altresì, essere dato atto della sua mancanza qualora il Consiglio di Comunità non si sia pronunciato entro il termine stabilito.
6. I pareri, le osservazioni e le proposte dei Consigli di Comunità, pervenuti entro i termini stabiliti, sono portati a conoscenza delle competenti commissioni consiliari prima della discussione dei singoli provvedimenti.

CAPO III

FUNZIONI DI INIZIATIVA E PARTECIPAZIONE

Art. 37 – Proposte

1. Il Consiglio di Comunità può formulare indicazioni e proposte per la formazione degli orientamenti e delle scelte dell'Amministrazione Comunale. Esse sono adottate dal Consiglio di Comunità con proprio atto.
2. La proposta deve avere oggetto determinato, indicare il motivo di interesse per la comunità, contenere una valutazione, anche sommaria, delle spese e/o degli introiti finanziari presunti e dei benefici economici e sociali attesi.
3. La Comunità proponente ha diritto di avvalersi della collaborazione e di ottenere le informazioni giuridico amministrative, finanziarie e tecniche necessarie dai competenti uffici del comune, delle istituzioni e delle aziende speciali.
4. In caso di urgenza, la proposta può essere avanzata dal Presidente della Comunità, il quale è tenuto a sottoporla all'approvazione del Consiglio di Comunità nella seduta immediatamente successiva.
5. L'atto deliberativo del Consiglio di Comunità è trasmesso al Sindaco.
6. Il Sindaco, previa acquisizione dei necessari pareri, è tenuto a sottoporre l'atto all'organo competente per il suo esame. Le risultanze dell'esame dovranno essere, entro 15 gg., comunicate alla Comunità proponente.

Art. 38 – Funzioni di Intervento

1. Il Consiglio di Comunità ha facoltà di intervenire in qualsiasi fase del procedimento di formazione di un atto di competenza degli organi comunali.
2. A tal fine, il Consiglio di Comunità può richiedere al Sindaco di partecipare ai lavori di formazione del provvedimento con la presenza di un proprio rappresentante;
3. L' esame della richiesta della comunità è regolamentata da quanto previsto ai commi 3 e 4 del precedente articolo.

CAPO IV FUNZIONI DI VIGILANZA

Art. 39 – Vigilanza

1. Il Consiglio della Comunità può vigilare sui servizi e sulle altre attività comunali sul proprio territorio mediante:
 - a) L' acquisizione di informazioni, valutazioni e opinioni degli utenti dei servizi interessati o dell'intera comunità attraverso assemblee, questionari, sondaggi d'opinione;
 - b) l'acquisizione di informazioni e valutazioni degli operatori addetti ai servizi e dei rispettivi dirigenti, tramite colloqui od udienze conoscitive;
 - c) la segnalazione, a cura del Presidente del Consiglio della Comunità, all'Amministrazione e al Dirigente competente delle irregolarità o disfunzioni eventualmente rilevate;
 - d) la richiesta di relazioni annuali, da parte del settore competente, contenenti valutazioni sull'adeguatezza e sull'efficacia sociale dei servizi sottoposti a vigilanza.

TITOLO V

STRUTTURE – UFFICI – RISORSE

Art. 40 – Centro Civico

1. Nel territorio della Comunità è istituito il Centro Civico, nel quale ha sede il Consiglio di Comunità.
2. I locali e le attrezzature del Centro Civico, previa autorizzazione del Presidente della Comunità, possono essere utilizzati dai cittadini per assemblee, dibattiti ed ogni altro tipo di attività politica, sindacale e culturale secondo le modalità fissate dal Consiglio di Comunità.

Art. 41 – Strutture e servizi

1. La Comunità deve essere dotata almeno di:
 - uno o più uffici adibiti ai servizi demografici;
 - terminali informatici a disposizione dei cittadini;
 - uno o più sportelli polifunzionali che assicurino le informazioni ai cittadini;
 - il distretto di vigilanza urbana, che garantisca la presenza del “Vigile di Quartiere”;
 - strutture scolastiche di base dalla scuola materna alla scuola media inferiore;
 - impianti sportivi di base;
 - servizi socio-sanitari di base.
 - un ufficio competente per le manutenzioni generali.
2. Le strutture, ove sono resi i servizi presenti nella Comunità, devono essere distribuite sul territorio in relazione alle esigenze dell’utenza e, ove possibile, si deve assicurare la unificazione di servizi omogenei nella stessa sede.

Art. 42 – Uffici

1. La Comunità deve essere dotata di una struttura organizzativa denominata “**Area di decentramento**” a cui sono assegnati un responsabile, che svolge anche le funzioni di Segretario del Consiglio, un impiegato amministrativo con funzioni di aggiunto di segreteria e con compiti sostitutivi, secondo le norme di legge e le disposizioni di servizio vigenti e da un congruo numero di dipendenti di qualifica adeguata alle competenze assegnate alla Comunità.
2. Gli uffici di Comunità osservano un orario di servizio e di apertura al pubblico in relazione alle esigenze dell’utenza, nonché alle caratteristiche del servizio.

Art. 43 – Risorse

1. Entro tre mesi dalla approvazione del presente regolamento, il Consiglio Comunale, con apposito atto deliberativo individua mezzi, procedure ed organici per consentire ai Consigli di Comunità il regolare esercizio delle funzioni attribuite.

2. La Giunta Comunale assegna alla Comunità il personale necessario per lo svolgimento delle funzioni, oggetto del presente Regolamento.
3. Gli atti che disciplinano e concretizzano l'attribuzione alle Comunità dei poteri, di cui al presente regolamento, determinano anche le modalità di gestione delle risorse finanziarie eventualmente necessarie per l'espletamento delle funzioni attribuite.

Art. 44 – Fondo Economico

1. Con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità, per far fronte alle spese d'ufficio necessarie per soddisfare i correnti fabbisogni dei servizi che richiedano pagamenti rapidi ed immediati, la Comunità è annualmente dotata di un fondo di anticipazione.
2. Il Funzionario Responsabile della Comunità è incaricato della corretta tenuta della contabilità di detti fondi, assumendo le responsabilità dell'agente contabile di diritto e presenta il rendiconto con periodicità trimestrale.
3. Le proposte delle deliberazioni di rendiconto sono trasmesse in Ragioneria per il parere di cui all'art. 49 D.Lgs. 267/2000 e sono approvate dal Consiglio di Comunità, solo se munite del parere favorevole del Ragioniere capo.

TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 45 – Modifiche al Regolamento

Modifiche al presente Regolamento potranno essere apportate con deliberazione del Consiglio Comunale, previo parere obbligatorio del Consiglio di Comunità.

Articolo 46 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia, in quanto compatibili ed applicabili, alle leggi dello Stato, al D.Lgs. 267/2000 successive modificazioni ed integrazioni, lo Statuto ed ai regolamenti dell'Amministrazione Comunale di Cori.